
SENTENZA

Tribunale sez. XVII - Roma, 02/10/2019, n. 18725

Intestazione

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)

Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado 37614/2016 R.G.A.C.
vertente

TRA

..., elettivamente domiciliato in Roma, ...,
presso lo studio dell'avv. ..., che lo rappresenta e
difende
in virtù di procura in calce all'atto di opposizione;

OPPONENTE

E

..., in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa dall'avv.
... (Foro Bologna) ed elettivamente domiciliata in

Bologna, presso lo studio di quest'ultimo, ...,
in
virtù di procura posta in calce alla comparsa
di costituzione;

OPPOSTO

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.

In decisione all'udienza in data 9 maggio 2019, con
la concessione
del termine di legge per il deposito delle
comparsa conclusionali e di
replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Oggetto del procedimento è il decreto ingiuntivo n. ..., ..., emesso dal Tribunale di Roma in data 11.3.2016, con il quale era ingiunto a ..., quale fideiussore dell'..., il pagamento, in favore della ..., dell'importo di euro 1.800.000,00, oltre interessi e spese del monitorio.

La parte opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto eccependo, preliminarmente, l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 644 c.p.c., nonché, nel merito, l'insussistenza della fideiussione, disconoscendo la sottoscrizione ad esso attribuita risultante dalla fideiussione allegata.

La parte opposta chiedeva il rigetto dell'atto di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta; chiedeva, inoltre, la condanna della parte opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..

In sede di precisazione delle conclusioni la parte opponente chiedeva di essere rimessa in termini per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria ed eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Roma in favore del Foro di San Marino, mentre la parte opposta richiedeva dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria.

Nel corso del procedimento, con ordinanza resa all'udienza del 7.12.2016 (che si conferma ed a cui integralmente ci si riporta), era rigettata l'eccezione di dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto; era concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva assegnato il termine di quindici giorni per avviare l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

Dopo alcuni rinvii per la presenza di trattative tra le parti, all'udienza del 9.5.2019 il Tribunale rilevava il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e tratteneva la causa in decisione.

Preliminarmente, va rilevata la giurisdizione di questo Tribunale (cfr. l.218/1995) in quanto l'opponente, convenuto in senso sostanziale, è residente a Roma e considerato che l'indicazione del □Foro di San Marino□ contenuta nell'atto di fideiussione posto a base del decreto ingiuntivo opposto non era univocamente esplicita nell'indicare detto Foro come esclusivo.

Si ritiene, quindi, che sussistano i presupposti per dichiarare in via preliminare il giudizio improcedibile a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Va osservato, innanzitutto, che l'oggetto del contendere, trattandosi di fideiussione inerente contratti bancari, rientra tra le materie indicate dall'art. 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato con il decreto legge 69/2013 conv. in l.98/2013, per le quali è previsto, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, l'esperimento obbligatorio, in via preliminare, del tentativo di mediazione.

Al riguardo, va considerato che, come condivisibilmente ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., Sez. III, sent. n. 24629/2015), l'art. 5 del d.lgs. 28/2010 deve essere applicato in maniera conforme alla sua ratio; pertanto la norma, avendo funzione deflattiva, deve essere interpretata in base al principio costituzionale del ragionevole processo, e dunque in funzione dell'efficienza processuale. L'obiettivo della norma, attraverso la mediazione obbligatoria, è quello di rendere il processo l'estrema ratio. Di conseguenza, l'onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria deve essere attribuito alla parte che ha interesse al processo e che ha il potere di iniziare il processo.

L'attore sostanziale del procedimento per decreto ingiuntivo (il creditore), introducendo il procedimento monitorio tramite la richiesta di emissione del

decreto ingiuntivo ha scelto una strada processuale deflattiva coerente con i principi della ragionevole durata del processo e dell'efficienza processuale; di conseguenza, è l'opponente (debitore - convenuto sostanziale) che ha il potere e l'interesse ad introdurre il giudizio di merito, ossia la soluzione più dispendiosa e su di esso, quindi, ricade l'onere di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, pena il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art. 653 c.p.c.

Ad avvalorare detto assunto, si rileva come l'art. 5 comma IV del decreto legislativo 28/2010, prevedendo esplicitamente che non è necessario attivare il procedimento di mediazione nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, implica che legittimamente l'opposto può ottenere il decreto ingiuntivo senza dover avviare il procedimento di mediazione e comporta come l'interesse ad attivare detto procedimento sorga solo in sede di opposizione (successivamente alle pronunce ex artt. 648 o 649 c.p.c.), fase introdotta dall'opponente che è la parte interessata alla prosecuzione del giudizio.

In proposito, considerato che, trattandosi di condizione di procedibilità, con funzione deflattiva in applicazione del principio costituzionale del ragionevole durata del processo, e dunque in funzione dell'efficienza processuale, detto termine debba ritenersi fissato a pena di decadenza, va respinta la richiesta di parte opponente di rimessione in termini (cfr. verbale udienza) non potendosi ritenere un legittimo ed incolpevole impedimento all'avvio tempestivo della procedura di mediazione la sussistenza delle parallele trattative intercorse tra le parti (le parti ben potevano avviare o proseguire le trattative in sede di mediazione obbligatoria).

Pertanto, va dichiarata l'improcedibilità della domanda di opposizione e confermato il decreto ingiuntivo opposto.

Va rigettata la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla parte opposta non ritenendone sussistere i presupposti soggettivi in considerazione del particolare svolgimento della vicenda processuale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

dichiarata la giurisdizione di questo Tribunale, dichiara l'improcedibilità della domanda di opposizione per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con conseguente conferma, nei confronti della parte opponente, del decreto ingiuntivo n...., ..., emesso dal Tribunale di Roma in data 11.3.2016;

condanna ... alla rifusione, in favore della ..., delle spese di lite, che si liquidano complessivamente in euro 15.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Roma, 28.9.2019

Depositata in Cancelleria il 02/10/2019